

# Raccolta dei funghi epigei nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità

## REGIONE BASILICATA

RIFERIMENTI NORMATIVI .....	1
AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI .....	2
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA .....	4
LIMITI MASSIMI CONSENTITI.....	5
COMPORAMENTI .....	5
DIVIETI.....	6
LIMITAZIONI TEMPORALI .....	6
AUTORIZZAZIONI SPECIALI .....	7
CORSI E INIZIATIVE CULTURALI .....	7
VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI .....	8
Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48. Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.....	9
Immagini di funghi di cui all'Art. 4. Modalità di raccolta .....	15
Mappa dei Parchi, Riserve ed altre Aree Naturali Protette in Basilicata .....	17

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48. Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.

## AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48
<p><b>Art. 2. Discipline regionali</b></p> <p>1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.</p>	<p><b>Art. 3. Autorizzazione alla raccolta</b></p> <p>1. Sul territorio regionale la raccolta dei funghi epigei è consentita, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, a chiunque ne abbia titolo o sia in possesso dell'apposito tesserino rilasciato nei limiti e con le modalità indicate nella presente legge.</p> <p>2. Le autorizzazioni alla raccolta sono di tipo personale, turistiche, a fini scientifici e speciali:</p> <p><b>a)</b> l'autorizzazione personale è rilasciata dal Comune di residenza o dalla Comunità Montana di appartenenza ed è valida su tutto il territorio regionale per un periodo di sei mesi o di un anno solare indipendentemente dalla data di rilascio;</p> <p><b>b)</b> l'autorizzazione turistica è rilasciata dal Comune e dai soggetti diversi individuati dal Comune, essa non è rinnovabile nell'anno ed abilita alla raccolta dei funghi spontanei epigei nell'ambito del territorio del Comune che la rilascia. La validità è di uno o sette giorni (anche non consecutivi) da utilizzare, a scelta del cercatore, nell'anno solare del rilascio previa annotazione della data dei giorni prescelti prima dell'inizio della ricerca. I Comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i soggetti cui, eventualmente, delegare la funzione del rilascio;</p> <p><b>c)</b> l'autorizzazione a scopi scientifici è rilasciata dalla Giunta regionale per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasione di mostre o seminari o per corsi propedeutici; detta autorizzazione è gratuita, ha validità per la durata necessaria ed è rinnovabile.</p> <p><b>d)</b> l'autorizzazione speciale può essere rilasciata dai comuni o dalle Comunità Montane di appartenenza ai soggetti residenti singoli o associati, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 quali raccoglitori a scopo di lavoro o per la significativa integrazione del proprio reddito. L'autorizzazione speciale ha validità su tutto il territorio regionale per il periodo di un anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.</p> <p>3. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti 1) e 4) del precedente comma deve essere presentata dagli interessati al Comune di residenza o alla Comunità Montana di appartenenza corredata da:</p> <p><b>a)</b> due fotografie formato tessera;</p> <p><b>b)</b> attestazione di frequenza di un corso di educazione micologica della durata minima di 12 ore gestito dalle AA.SS.LL., dagli Enti locali, dalle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale e da Enti pubblici e privati. Il programma del corso è unico ed è approvato dal Presidente della Giunta regionale su proposta degli Assessori competenti. L'attestazione non è richiesta per laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia, per i micologi e per i Soci delle Associazioni micologiche con almeno un anno di anzianità anche non continuativa per i quali l'associazione attesti l'adeguata conoscenza in campo micologico;</p>

**c)** copia della ricevuta del versamento del contributo nella misura indicata all'art. 7 (Raccolta a scopi scientifici).

**4.** L'età minima dei raccoglitori deve superare gli anni 14. Tuttavia la raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14, purché accompagnati da persona munita di tesserino ed il quantitativo raccolto cumulativamente non superi quello consentito alla persona autorizzata.

**5.** Ai soggetti autorizzati gli Enti competenti rilasciano un tesserino conforme al modello approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il tesserino è personale, non è cedibile, ha validità quinquennale, ed è rinnovabile. Il titolare del tesserino in corso di validità deve provvedere al versamento del contributo indicato all'art. 7 (Raccolta a scopi scientifici) che è soggetto a revisione annuale.

**6.** La Giunta regionale, sentiti gli Enti delegati, considerate le esigenze legate alla tutela ambientale, alla razionale utilizzazione della risorsa da parte delle popolazioni montane, alla conservazione degli ecosistemi in cui avviene la raccolta, propone ogni anno mediante proprio atto al Consiglio regionale: i costi, i criteri e le modalità di rilascio del tesserino.

**7.** I proprietari di terreno, gli usufruttuari, i conduttori e le loro famiglie possono effettuare la raccolta senza limiti quantitativi sui terreni su cui esercitano i diritti sopra citati.

**8.** Ai cittadini residenti nei comuni della Basilicata nessuna autorizzazione è richiesta per la raccolta dei funghi epigei spontanei effettuata nell'ambito del Comune di residenza, nei limiti e con le modalità previste dalla legge 23 agosto 1993, n. 352.

## AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48
<p><b>Art. 3. Norme sulle autorizzazioni in deroga</b></p> <p>1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.</p> <p>2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.</p>	<p><b>Art. 8. Raccolta nei territori montani</b></p> <p>1. Nei soli territori montani la raccolta è regolamentata in funzione delle tradizioni, delle consuetudini e delle caratteristiche dell'economia montana locale e delle opportunità di reddito e di lavoro, che si legano alla raccolta dei funghi epigei spontanei. Pertanto le Comunità montane, le Province e gli Enti Parco, d'intesa con i Comuni territorialmente interessati e previa comunicazione alla Regione, possono individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a)</b> aree da riservare alla raccolta a fini economici;</li><li><b>b)</b> aree ove sia consentita la raccolta ai residenti autorizzati in deroga ai quantitativi consentiti dalla presente legge.</li></ul> <p>2. Gli Enti possono individuare aree, su cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare alla osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza scientifica e alla promozione della conoscenza di specie micologiche. Tali aree devono essere individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche su terreni di proprietà privata, nonché su quelli soggetti ad uso civico.</p> <p>3. Nell'individuazione delle aree, di cui al comma 1, lettera a), gli Enti delegati possono stipulare convenzioni, con i soggetti titolari di proprietà privata singola o associata, di uso civico e proprietà collettiva al fine di consentire la raccolta alle persone autorizzate.</p>

## LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48
<p><b>Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti</b></p> <p>1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.</p> <p>2. Le regioni vietano la raccolta dell'<b>Amanita caesarea</b> allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p><b>Art. 4. Modalità di raccolta</b></p> <p>3. Ogni persona in possesso del tesserino può raccogliere non più di 2 Kg. di funghi, fatta eccezione per i raccoglitori a scopo di lavoro in possesso del tesserino speciale ai quali è consentito un quantitativo massimo giornaliero di Kg. 10. È consentita la raccolta di un unico esemplare fungino o di funghi cresciuti in un unico cespo che ecceda il limite stabilito di Kg. 2.</p> <p>4. Per le specie <b>Amanita caesarea</b> (ovulo buono) e <b>Calocybe gambosa</b> (prugnolo) è permessa la raccolta per un quantitativo non superiore a Kg. 1 a chiunque è in possesso del tesserino di autorizzazione.</p> <p>5. È vietata la raccolta dell'ovulo buono (<b>Amanita caesarea</b>) allo stadio di ovolo chiuso, di porcini con cappello inferiore a 4 cm. di diametro e di prugnolo (<b>Calocybe gambosa</b>) e di gallinaccio (<b>Cantharellus cibarius</b>) con cappello inferiore a 2 cm di diametro.</p>

## COMPORAMENTI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48
<p><b>Art. 5. Norme sui comportamenti</b></p> <p>1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.</p> <p>3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p>4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.</p> <p>5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p>	<p><b>Art. 4. Modalità di raccolta</b></p> <p>1. La raccolta è consentita su tutto il territorio regionale tutti i giorni della settimana da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.</p> <p>2. L'attività può essere svolta in boschi e terreni non coltivati in cui non siano segnalati divieti, in attuazione del successivo art. 6, con cartelli appositi dagli Enti delegati, dai proprietari terrieri o da chi ne avesse titolo, previa comunicazione agli Enti delegati. I cartelli di divieto dovranno essere realizzati secondo un modello autorizzato dalla Regione e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.</p> <p>6. La raccolta va effettuata manualmente evitando di asportare, strappandolo con il fungo, il micelio sotterraneo utile all'ulteriore proliferazione di corpi fruttiferi. È fatto divieto di utilizzo di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano in qualche modo danneggiare lo strato umifero del terreno.</p> <p>7. I funghi raccolti devono essere conservati intatti in tutte le loro parti, in modo da poter essere identificati, vanno puliti sul luogo di raccolta, vanno deposti in contenitori rigidi e aerati, in modo da evitarne il danneggiamento, e consentire allo stesso tempo la disseminazione delle spore presenti sul corpo fruttifero. È severamente vietato l'uso di buste di plastica o di carta.</p> <p>8. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei funghi spontanei di qualsiasi specie.</p>

## DIVIETI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48
<p><b>Art. 6. Divieti</b></p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:</p> <p>a) nelle riserve naturali integrali;</p> <p>b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;</p> <p>c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;</p> <p>d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.</p> <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p>	<p><b>Art. 6. Divieti alla raccolta</b></p> <p>1. La raccolta è vietata:</p> <p>a) nelle riserve naturali integrali;</p> <p>b) in aree ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e nei parchi naturali regionali, individuate dagli organismi di gestione;</p> <p>c) nelle aree interdette dalla Giunta regionale sulla base dei criteri individuati dalla stessa per motivi selvicolturali ed ambientali;</p> <p>d) in altre aree di elevato valore naturalistico o scientifico interdette dalla Giunta regionale su proposta degli Enti o di Organismi interessati;</p> <p>e) sui terreni privati, previa apposizione dei cartelli indicatori di divieto sui margini dei fondi, per i quali ricorrono le condizioni del successivo art. 8 (Raccolta nei territori montani), e su presentazione di una relazione tecnica, che giustifichi e garantisca il mantenimento dell'ecosistema.</p> <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.</p> <p>3. La Giunta regionale, su proposta degli Enti o di Organismi interessati può ulteriormente limitare o vietare la raccolta, al fine di prevenire profonde modificazioni al sistema ecologico che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante.</p> <p>4. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e di divieto.</p>

## LIMITAZIONI TEMPORALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48
<p><b>Art. 7. Norme sulle limitazioni temporali</b></p> <p>1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.</p> <p>2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p>-----</p>

## AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48
<p><b>Art. 8. Norme sulle autorizzazioni speciali</b></p> <p>1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.</p>	<p><b>Art. 7. Raccolta a scopi scientifici</b></p> <p>1. La Giunta regionale può rilasciare, previa valutazione, apposite autorizzazioni gratuite, in deroga alla presente legge, solo per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasioni di mostre o seminari, e per corsi propedeutici.</p> <p>2. Le autorizzazioni gratuite di cui al comma precedente hanno validità per la durata necessaria e documentata e sono rinnovabili.</p> <p>3. Il costo dei tesserini è così determinato:</p> <p>a) autorizzazione personale; semestrale £. 50.000 = annuale £. 100.000;</p> <p>b) autorizzazione turistica: n.1 giorno £. 7.000 = n. 7 giorni £. 35.000;</p> <p>c) autorizzazione speciale: semestrale £. 100.000 = annuale £. 200.000.</p>

## CORSI E INIZIATIVE CULTURALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48
<p><b>Art. 10. Norme sui corsi e sulle iniziative culturali</b></p> <p>1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p><b>Art. 5. Informazione, divulgazione e formazione</b></p> <p>1. La Giunta regionale, al fine di garantire la salvaguardia degli ecosistemi boschivi, promuove iniziative utili a favorire la conoscenza e il rispetto di tali ecosistemi e in particolare della flora fungina.</p> <p>2. A tale scopo finanzia corsi, studi, convegni e azioni di informazione e divulgazione, organizzati senza scopo di lucro da associazioni micologiche e naturalistiche aperte a tutti i cittadini interessati.</p> <p>3. Gli Enti delegati provvedono, anche di concerto tra di loro e con i proventi derivanti dall'applicazione del successivo art. 14 (Destinazione proventi derivanti dall'applicazione della presente norma), all'allestimento e alla realizzazione di mostre o altre iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione e alla conoscenza dei funghi epigei o al finanziamento di tali manifestazioni ad associazioni micologiche e naturalistiche, dandone comunicazione alla Regione.</p> <p>4. La regione provvede alla formazione di esperti micologici mediante appositi corsi di formazione.</p>

## VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48
<p><b>Art. 13. Norme sulle violazioni e sulle sanzioni</b></p> <p>1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.</p> <p>2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.</p>	<p><b>Art. 9. Vigilanza</b></p> <p>1. La vigilanza riguardante l'applicazione della presente legge è affidata al Corpo forestale dello Stato, ai Nuclei antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri, alle Guardie venatorie, provinciali, agli Organi di Polizia urbana e rurale, agli Operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende UU.SS.LL. avente qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle Guardie giurate rurali nominate dagli Enti delegati e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'autorizzazione prefettizia, alle Guardie ecologiche volontarie.</p> <p>2. La vigilanza è esercitata anche dai dipendenti degli Enti delegati in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.</p> <p><b>Art. 13 Sanzioni</b></p> <p>1. La violazione delle norme contenute negli artt. 3 (Autorizzazione alla raccolta), 4 (Modalità di raccolta) e 6 (Divieti alla raccolta) comporta la confisca dei beni oggetto della trasgressione ed è punita con il ritiro del tesserino e con le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;</li><li>b) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti senza autorizzazione;</li><li>c) da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette;</li><li>d) da L. 50.000 a L. 100.000 per la contraffazione dell'autorizzazione;</li><li>e) da L. 50.000 a L. 100.000 per la rimozione o il danneggiamento di cartelli o tabelle;</li><li>f) da L. 50.000 a L. 100.000 per il trasporto o/e la raccolta di funghi con contenitori o attrezzi non consentiti;</li><li>g) da L. 50.000 a L. 100.000 per chi viola le altre disposizioni di legge.</li></ul> <p>3. Alla confisca dei prodotti attende direttamente il personale addetto alla vigilanza, i prodotti confiscati vengono consegnati ad istituti di beneficenza, scuole, ospizi, ecc., o distrutti, e avendo cura di menzionare nel verbale la destinazione o la distruzione dei funghi confiscati.</p> <p>4. La violazione delle norme di cui alla presente legge, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche e dalle norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme, comporta l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato.</p>

# **Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48. Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.**

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

## **Capo I. FINALITÀ**

### **Art. 1. Finalità**

1. La presente legge disciplina la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 352/1993 e successivo D.P.R. n. 376/1995 e in conformità con quanto previsto dalla legge n. 97/1994 e dalla legge n. 394/1991 per le aree protette, al fine di garantire:

- a) la valorizzazione e la conservazione degli ecosistemi naturali, considerando la funzione ecologica che i funghi svolgono, quali importanti costituenti di catene trofiche;
- b) la gestione economica della raccolta in favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
- c) la tutela della salute pubblica tramite gli appositi servizi di controllo micologico.

### **Art. 2. Esercizio delle funzioni amministrative**

1. Le funzioni amministrative, in materia di raccolta di funghi spontanei epigei, sono delegate ai Comuni. L'esercizio delle funzioni amministrative è, altresì, attribuito alle Comunità montane, alle Province ed agli Enti Parco, per i territori di rispettiva competenza, previa intesa tra le Amministrazioni interessate.

2. Le funzioni amministrative, di cui al comma 1, sono svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta regionale.

3. Gli Enti delegati programmano ed attuano interventi allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente e promuovono iniziative di educazione ambientale e micologica.

4. Gli Enti delegati organizzano corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale addetto alla vigilanza.

## **Capo II. AUTORIZZAZIONI E LIMITAZIONI ALLA RACCOLTA**

### **Art. 3. Autorizzazione alla raccolta**

*(articolo così sostituito dalla LR 26 novembre 2001, n. 43)*

1. Sul territorio regionale la raccolta dei funghi epigei è consentita, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, a chiunque ne abbia titolo o sia in possesso dell'apposito tesserino rilasciato nei limiti e con le modalità indicate nella presente legge.

2. Le autorizzazioni alla raccolta sono di tipo personale, turistiche, a fini scientifici e speciali:

a) l'autorizzazione personale è rilasciata dal Comune di residenza o dalla Comunità Montana di appartenenza ed è valida su tutto il territorio regionale per un periodo di sei mesi o di un anno solare indipendentemente dalla data di rilascio;

b) l'autorizzazione turistica è rilasciata dal Comune e dai soggetti diversi individuati dal Comune, essa non è rinnovabile nell'anno ed abilita alla raccolta dei funghi spontanei epigei nell'ambito del territorio del Comune che la rilascia. La validità è di uno o sette giorni (anche non consecutivi) da utilizzare, a scelta del cercatore, nell'anno solare del rilascio previa annotazione della data dei giorni prescelti prima dell'inizio della ricerca. I Comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i soggetti cui, eventualmente, delegare la funzione del rilascio;

**c)** l'autorizzazione a scopi scientifici è rilasciata dalla Giunta regionale per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasione di mostre o seminari o per corsi propedeutici; detta autorizzazione è gratuita, ha validità per la durata necessaria ed è rinnovabile.

**d)** l'autorizzazione speciale può essere rilasciata dai comuni o dalle Comunità Montane di appartenenza ai soggetti residenti singoli o associati, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 quali raccoglitori a scopo di lavoro o per la significativa integrazione del proprio reddito. L'autorizzazione speciale ha validità su tutto il territorio regionale per il periodo di un anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

**3.** La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti 1) e 4) del precedente comma deve essere presentata dagli interessati al Comune di residenza o alla Comunità Montana di appartenenza corredata da:

**a)** due fotografie formato tessera;

**b)** attestazione di frequenza di un corso di educazione micologica della durata minima di 12 ore gestito dalle AA.SS.LL., dagli Enti locali, dalle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale e da Enti pubblici e privati.

Il programma del corso è unico ed è approvato dal Presidente della Giunta regionale su proposta degli Assessori competenti.

L'attestazione non è richiesta per laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia, per i micologi e per i Soci delle Associazioni micologiche con almeno un anno di anzianità anche non continuativa per i quali l'associazione attesti l'adeguata conoscenza in campo micologico;

**c)** copia della ricevuta del versamento del contributo nella misura indicata all'art. 7.

**4.** L'età minima dei raccoglitori deve superare gli anni 14. Tuttavia la raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14, purché accompagnati da persona munita di tesserino ed il quantitativo raccolto cumulativamente non superi quello consentito alla persona autorizzata.

**5.** Ai soggetti autorizzati gli Enti competenti rilasciano un tesserino conforme al modello approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il tesserino è personale, non è cedibile, ha validità quinquennale, ed è rinnovabile.

Il titolare del tesserino in corso di validità deve provvedere al versamento del contributo indicato all'art. 7 che è soggetto a revisione annuale.

**6.** La Giunta regionale, sentiti gli Enti delegati, considerate le esigenze legate alla tutela ambientale, alla razionale utilizzazione della risorsa da parte delle popolazioni montane, alla conservazione degli ecosistemi in cui avviene la raccolta, propone ogni anno mediante proprio atto al Consiglio regionale: i costi, i criteri e le modalità di rilascio del tesserino.

**7.** I proprietari di terreno, gli usufruttuari, i conduttori e le loro famiglie possono effettuare la raccolta senza limiti quantitativi sui terreni su cui esercitano i diritti sopra citati.

**8.** Ai cittadini residenti nei comuni della Basilicata nessuna autorizzazione è richiesta per la raccolta dei funghi epigei spontanei effettuata nell'ambito del Comune di residenza, nei limiti e con le modalità previste dalla legge 23 agosto 1993, n. 352.

#### **Art. 4. Modalità di raccolta**

**1.** La raccolta è consentita su tutto il territorio regionale tutti i giorni della settimana da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.

**2.** L'attività può essere svolta in boschi e terreni non coltivati in cui non siano segnalati divieti, in attuazione del successivo art. 6, con cartelli appositi dagli Enti delegati, dai proprietari terrieri o da chi ne avesse titolo, previa comunicazione agli Enti delegati. I cartelli di divieto dovranno essere realizzati secondo un modello autorizzato dalla Regione e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

**3** (*comma così modificato dalla LR 26 novembre 2001, n. 43*). Ogni persona in possesso del tesserino può raccogliere non più di 2 Kg. di funghi, fatta eccezione per i raccoglitori a scopo di lavoro in possesso del tesserino speciale ai quali è consentito un quantitativo massimo giornaliero di Kg. 10. È consentita la raccolta di un unico esemplare fungino o di funghi cresciuti in un unico cespo che ecceda il limite stabilito di Kg. 2.

**4.** Per le specie ***Amanita caesarea*** (ovulo buono) e ***Calocybe gambosa*** (prugnolo) è permessa la raccolta per un quantitativo non superiore a Kg. 1 a chiunque è in possesso del tesserino di autorizzazione.

**5.** È vietata la raccolta dell'ovulo buono (***Amanita caesarea***) allo stadio di ovulo chiuso, di porcini con cappello inferiore a 4 cm. di diametro e di prugnolo (***Calocybe gambosa***) e di gallinaccio (***Cantharellus cibarius***) con cappello inferiore a 2 cm. di diametro.

**6.** La raccolta va effettuata manualmente evitando di asportare, strappandolo con il fungo, il micelio sotterraneo utile all'ulteriore proliferazione di corpi fruttiferi. È fatto divieto di utilizzo di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano in qualche modo danneggiare lo strato umifero del terreno.

**7.** I funghi raccolti devono essere conservati intatti in tutte le loro parti, in modo da poter essere identificati, vanno puliti sul luogo di raccolta, vanno depositi in contenitori rigidi e aerati, in modo da evitarne il danneggiamento, e consentire allo stesso tempo la disseminazione delle spore presenti sul corpo fruttifero. È severamente vietato l'uso di buste di plastica o di carta.

**8** (*comma così sostituito dalla LR 26 novembre 2001, n. 43*). Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei funghi spontanei di qualsiasi specie.

#### **Art. 5. Informazione, divulgazione e formazione**

**1.** La Giunta regionale, al fine di garantire la salvaguardia degli ecosistemi boschivi, promuove iniziative utili a favorire la conoscenza e il rispetto di tali ecosistemi e in particolare della flora fungina.

**2.** A tale scopo finanzia corsi, studi, convegni e azioni di informazione e divulgazione, organizzati senza scopo di lucro da associazioni micologiche e naturalistiche aperte a tutti i cittadini interessati.

**3.** Gli Enti delegati provvedono, anche di concerto tra di loro e con i proventi derivanti dall'applicazione del successivo art. 14, all'allestimento e alla realizzazione di mostre o altre iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione e alla conoscenza dei funghi epigei o al finanziamento di tali manifestazioni ad associazioni micologiche e naturalistiche, dandone comunicazione alla Regione.

**4.** La regione provvede alla formazione di esperti micologici mediante appositi corsi di formazione.

#### **Art. 6. Divieti alla raccolta**

**1.** La raccolta è vietata:

**a)** nelle riserve naturali integrali;

**b)** in aree ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e nei parchi naturali regionali, individuate dagli organismi di gestione;

**c)** nelle aree interdette dalla Giunta regionale sulla base dei criteri individuati dalla stessa per motivi selvicolturali ed ambientali;

**d)** in altre aree di elevato valore naturalistico o scientifico interdette dalla Giunta regionale su proposta degli Enti o di Organismi interessati;

**e)** sui terreni privati, previa apposizione dei cartelli indicatori di divieto sui margini dei fondi, per i quali ricorrono le condizioni del successivo art. 8, e su presentazione di una relazione tecnica, che giustifichi e garantisca il mantenimento dell'ecosistema.

**2.** La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.

3. La Giunta regionale, su proposta degli Enti o di Organismi interessati può ulteriormente limitare o vietare la raccolta, al fine di prevenire profonde modificazioni al sistema ecologico che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante. 4. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e di divieto.

#### **Art. 7. Raccolta a scopi scientifici**

1. La Giunta regionale può rilasciare, previa valutazione, apposite autorizzazioni gratuite, in deroga alla presente legge, solo per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasioni di mostre o seminari, e per corsi propedeutici.

2. Le autorizzazioni gratuite di cui al comma precedente hanno validità per la durata necessaria e documentata e sono rinnovabili.

3 (*comma introdotto dalla LR 26 novembre 2001, n. 43*). Il costo dei tesserini è così determinato:

a) autorizzazione personale; semestrale £. 50.000 = annuale £. 100.000;

b) autorizzazione turistica: n.1 giorno £. 7.000 = n. 7 giorni £. 35.000;

c) autorizzazione speciale: semestrale £. 100.000 = annuale £. 200.000.

### **Capo III. DEROGA E RACCOLTA A FINI ECONOMICI**

#### **Art. 8. Raccolta nei territori montani**

1. Nei soli territori montani la raccolta è regolamentata in funzione delle tradizioni, delle consuetudini e delle caratteristiche dell'economia montana locale e delle opportunità di reddito e di lavoro, che si legano alla raccolta dei funghi epigei spontanei. Pertanto le Comunità montane, le Province e gli Enti Parco, d'intesa con i Comuni territorialmente interessati e previa comunicazione alla Regione, possono individuare:

a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;

b) aree ove sia consentita la raccolta ai residenti autorizzati in deroga ai quantitativi consentiti dalla presente legge.

2. Gli Enti possono individuare aree, su cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare alla osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza scientifica e alla promozione della conoscenza di specie micologiche. Tali aree devono essere individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche su terreni di proprietà privata, nonché su quelli soggetti ad uso civico.

3. Nell'individuazione delle aree, di cui al comma 1, lettera a), gli Enti delegati possono stipulare convenzioni, con i soggetti titolari di proprietà privata singola o associata, di uso civico e proprietà collettiva al fine di consentire la raccolta alle persone autorizzate.

### **Capo IV. VIGILANZA E CONTROLLO**

#### **Art. 9. Vigilanza**

1. La vigilanza riguardante l'applicazione della presente legge è affidata al Corpo forestale dello Stato, ai Nuclei antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri, alle Guardie venatorie, provinciali, agli Organi di Polizia urbana e rurale, agli Operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende UU.SS.LL. avente qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle Guardie giurate rurali nominate dagli Enti delegati e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'autorizzazione prefettizia, alle Guardie ecologiche volontarie.

2. La vigilanza è esercitata anche dai dipendenti degli Enti delegati in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.

## Capo V. COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI FRESCHI SPONTANEI

(omissis)

### Art. 13 Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute negli artt. 3, 4 e 6 comporta la confisca dei beni oggetto della trasgressione ed è punita con il ritiro del tesserino e con le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
- b) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti senza autorizzazione;
- c) da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette;
- d) da L. 50.000 a L. 100.000 per la contraffazione dell'autorizzazione;
- e) da L. 50.000 a L. 100.000 per la rimozione o il danneggiamento di cartelli o tabelle;
- f) da L. 50.000 a L. 100.000 per il trasporto o/e la raccolta di funghi con contenitori o attrezzi non consentiti;
- g) da L. 50.000 a L. 100.000 per chi viola le altre disposizioni di legge.

2. (omissis)

3. Alla confisca dei prodotti attende direttamente il personale addetto alla vigilanza, i prodotti confiscati vengono consegnati ad istituti di beneficenza, scuole, ospizi, ecc., o distrutti, e avendo cura di menzionare nel verbale la destinazione o la distruzione dei funghi confiscati.

4. La violazione delle norme di cui alla presente legge, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche e dalle norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme, comporta l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato.

### Art. 14 Destinazione proventi derivanti dall'applicazione della presente norma

1. I raccoglitori sono tenuti a pagare una quota per il rilascio del tesserino a favore degli Enti preposti al rilascio dello stesso, nei termini fissati nell'art. 3 della presente legge.

2. I proventi derivanti dal rilascio dei tesserini costituiranno un fondo per gli Enti delegati.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie vanno invece versati ai Comuni nei cui territori vengono rilevate le violazioni.

4 (*comma così modificato dalla LR 26 novembre 2001, n. 43*). I proventi di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituiranno un fondo che gli Enti utilizzeranno, per una quota pari all'60%, a favore di interventi di tutela e di valorizzazione dei territori, su cui si effettua la raccolta, e per coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni amministrative della presente legge. Il restante 40% sarà versato alla Regione Basilicata, che costituirà a sua volta un fondo per ottemperare a quanto previsto nell'art. 5.

## Cap. VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 15 Abrogazione di norme

1. Sono abrogate la legge regionale 21 giugno 1984, n. 17 e le ordinanze non conformi alla presente legge.

## **Art. 16. Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 1998 in L. 20.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente «Fondo globale per provvedimenti in corso -Spese correnti» del Bilancio di previsione del 1998 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo 5457 -settore Sviluppo delle attività produttive -Agricoltura -avente la denominazione «Valorizzazione, raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati». Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 1998 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

## **Art. 17. Pubblicazione**

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

### [Normativa recante modifiche e/o integrazioni](#)

[Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48.](#)

## Immagini di funghi di cui all'Art. 4. Modalità di raccolta

### *Amanita caesarea* (Scop.) Pers.



Foto: Archivio AMB

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Parrettini G.L., Floccia F., Campana L., Jacomini C., (Eds.), 2014. **Abbinamento dei macromiceti italiani ai sistemi di classificazione degli habitat. Prima correlazione tra specie fungine, habitat e coperture del suolo sul territorio nazionale.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 119/2014.](#)

### *Calocybe gambosa* (Fr.:Fr.) Singer



**Autore della foto:** Adriano Mattioli, Archivio Gruppo M. e N. "R. Franchi" di Reggio Emilia – AMB

Fonte: Siniscalco C., Cocchi L., Vescovi L., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Contributo alla conoscenza degli elementi chimici determinati nei funghi. Raccolta delle schede storiche pubblicate sul periodico "Il Fungo". Da Russula vesca Fr. a Lyophyllum decastes (Fr.) Singer.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 162/2017.](#)

***Cantharellus cibarius* (Fr. : Fr.) Fries**



Fonte: R.M. Cenci; L. Cocchi; O. Petrini; F. Sena; C. Siniscalco; L. Vescovi, 2011. [Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la biodiversità.](#)

## Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Basilicata <sup>1</sup>



### Parchi nazionali <sup>2</sup>

	<b>Superficie</b>	<b>Province</b>
<b>Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese</b>	68.996,00 ha	PZ
<b>Parco Nazionale del Pollino</b>	192.565,00 ha	CS, MT, PZ

### Riserve statali protette

	<b>Superficie</b>	<b>Province</b>
<b>Riserva Statale Agromonte Spacciaboschi</b>	51,00 ha	PZ
<b>Riserva Statale Coste Castello</b>	25,00 ha	PZ
<b>Riserva Statale Grotticelle</b>	209,00 ha	PZ
<b>Riserva Statale I Pisconi</b>	148,00 ha	PZ
<b>Riserva Statale Marinella Stornara</b>	45,00 ha	MT
<b>Riserva Statale Metaponto</b>	240,00 ha	MT
<b>Riserva Statale Monte Crocchia</b>	36,00 ha	MT
<b>Riserva Statale Rubbio</b>	211,00 ha	PZ

<sup>1</sup> Fonte: <http://www.parks.it/mappe/ap.php>

<sup>2</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/PN/index.php>

### Parchi naturali regionali <sup>3</sup>

	<b>Superficie</b>	<b>Province</b>
<b>Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano</b>	6.128,00 ha	MT
<b>Parco Regionale Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane</b>	27.027,00 ha	MT, PZ
<b>Parco Naturale Regionale del Vulture</b>	6.518,00 ha	PZ

### Riserve naturali regionali <sup>4</sup>

	<b>Superficie</b>	<b>Province</b>
<b>Riserva Regionale Abetina di Laurenzana</b>	330,00 ha	PZ
<b>Riserva Naturale Orientata Bosco Pantano di Policoro</b>	500,00 ha	MT
<b>Riserva Regionale Lago Laudemio (Remmo)</b>	25,00 ha	PZ
<b>Riserva Regionale Lago Pantano di Pignola</b>	155,00 ha	PZ
<b>Riserva Regionale Lago Piccolo di Monticchio e Patrimonio Forestale Regionale</b>	187,00 ha	PZ
<b>Riserva Naturale Orientata San Giuliano</b>	1.000,00 ha	MT



<sup>3</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/PR/index.php>

<sup>4</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/RR/index.php>